

Prot. 3786/2020 del 05/08/2020

Da presidente.ca.catanzaro@giustiziacert.it

Oggetto **decreto 46 disciplina attività giudiziaria da 1/9/2020 al 31/10/2020**

03/08/2020 12:22:53

A antonello.talerico@avvocaticatanzaro.legalmail.it,
info@avvocaticatanzaro.legalmail.it, segreteria@avvocaticosenza.it,
ord.castrovillari@cert.legalmail.it, ord.crotone@cert.legalmail.it,
ord.lameziaterme@cert.legalmail.it, ord.vibovalentia@cert.legalmail.it,
ordineavvocatipaola@puntopec.it

Su disposizione del Presidente della Corte si trasmette l'allegato provvedimento.

La segreteria della Presidenza

1 allegati:

decreto 46.pdf (125.8 KB)

Prot. 3452.U del 3/8/2020



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

- P R E S I D E N Z A -

Decreto n. 46 / 2020

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA

(dall'1 settembre al 31 ottobre 2020)

Il Presidente della Corte,

preso atto dei propri provvedimenti contenenti linee guida per la gestione delle attività in situazione epidemiologica covid 19, di cui ai decreti nn. 25/2020 , 32 /2020 e 41/2020;

vista la legge 25 giugno 2020 n. 70, di conversione, del decreto-legge 30 aprile n. 28, che, per quanto di interesse, ha modificato il termine previsto dall'articolo 83, 6 comma, DL 18/2020, nel senso di far cessare il regime straordinario il 30 giugno 2020;

ritenuto che la regolamentazione processuale è orientata alla gestione ordinaria dei processi, temperata con le misure di tutela preventiva (decreti 25 e 32/2020) già disposte, in accordo con le prescrizioni ministeriali (Giustizia e Salute), con le indicazioni INAIL, nei termini recepiti dal medico competente;

dato atto che nessuno dei lavoratori e dei magistrati in servizio presso il compendio immobiliare di via Falcone e Borsellino, è risultato contagiato (in esito all'accertamento a mezzo "tamponi") dal coronavirus;

considerato che sulla base dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione n. 70, era stata dichiarata la efficacia, sino al 31 luglio 2020, delle misure e prescrizioni previste dai Decreti 25 e 32/2020 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e confermate le misure di tutela, individuali e logistiche, stabilite nei decreti 25 e 32/2020;

rilevato che l'articolo 83 del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con Legge 24/4/2020, n. 27, modificato dall'articolo 221 Legge 17/7/2020, n. 77, ha ulteriormente regolamentato la trattazione delle udienze, civili e penali, sino al 31 ottobre 2020, nel senso "ordinario" indicato, con temperamenti lasciati alle determinazioni del giudice in accordo con le parti;

rilevato che i contagiati in Calabria sono inferiori ad 1 su diecimila (rapporto contagiati/popolazione);

ritenuta la necessità di procedere ad una ricognizione del corpus normativo negli ultimi mesi delineatosi;

sentiti i Presidenti di Sezione;

rileva

merita, in via preliminare, ricordare che viene ribadita la vincolatività ed esclusività del deposito telematico.

Va, ancora, ribadito che il regime straordinario, adottato in situazione epidemiologica da covid-19, risulta cessato ex Lege (L. 70/2020) a far data dal 30 giugno 2020.

Quanto alle udienze, fermo il regime ordinario di trattazione, possono essere adottati in funzione preventiva pur essendo il rischio epidemiologico nel Distretto bassissimo, le seguenti ulteriori (rispetto a distanziamento, igiene delle mani, misura delle temperature corporee, barriere in plexiglas) misure, espresse in sintesi e più precisamente esplicitata dall'articolo 221, L. 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare:

udienze civili

l'articolo 221 citato, di riformulazione dell'articolo 83 DL 18/2020, prevede due possibilità, fermo evidentemente il carattere ordinario, di trattazione dell'udienza civile: a) cartolare in modalità esclusivamente telematiche (comma 4), o b) partecipazione a distanza delle parti.

a) Processo telematico in assenza

Il primo modello è limitato ai giudizi che richiedono la sola presenza dei difensori e si caratterizza, dal punto di vista procedurale, in quanto attuato su impulso del giudice (tenuto a comunicare alle parti la modalità di trattazione almeno trenta giorni prima della data fissata), e si

svolge con il solo deposito telematico di note contenenti richieste e conclusioni, in mancanza del quale trova applicazione l'articolo 181 cpc; la procedura si completa con l'onere per le parti di chiedere la trattazione orale almeno cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento;

b) Processo in modalità di udienza ordinaria.

Il secondo modello delinea due ipotesi, ex comma 6 e 7 art. 221 citato. Elemento comune alle due ipotesi è la trattazione ordinaria dell'udienza presso l'ufficio giudiziario in presenza del giudice. Il collegamento a distanza riguarda le parti e i difensori.

La prima modalità (comma 6) consistente nella partecipazione a distanza della parte e del difensore dalla medesima postazione, è promossa su istanza di parte da depositare almeno quindici giorni prima dalla data di udienza; cinque giorni prima interviene il provvedimento del giudice con il quale si stabiliscono le modalità.

La seconda modalità (comma 7), viene disposta dal giudice con il consenso preventivo delle parti e prevede la partecipazione a distanza delle parti all'udienza tenuta dal giudice nell'ufficio giudiziario. Il giudice deve comunicare alle parti le modalità del collegamento, l'ora e il giorno dell'udienza.

Udienze penali (comma 9))

l'articolo 221 L. 77/2020 citato, di riformulazione dell'articolo 83 DL 18/2020, prevede la partecipazione a distanza a qualsiasi udienza penale degli imputati detenuti a qualsiasi titolo, anche in custodia cautelare, previo consenso degli imputati stessi o del procuratore speciale. L'udienza si svolge nell'ufficio giudiziario, alla presenza del giudice, del PM, dell'ausiliario del giudice. La modalità di celebrazione a distanza va comunicata dal giudice alle parti, ai difensori.

#

I Presidenti di Sezione, i Presidenti di collegio, i consiglieri si uniformeranno alle indicazioni che precedono, di richiamo e ricognizione di norme di diretta

applicazione, tenendo come principio di riferimento il criterio di trattazione ordinaria delle udienze e delle attività, da eventualmente temperare con i correttivi richiamati.

La Dirigente Amministrativa, stante il carattere prescrittivo delle norme richiamate, adeguerà l'organizzazione delle Cancellerie tenendo altresì conto della Direttiva Direttoriale del Ministero di Giustizia del 30 luglio 2020, avente per oggetto << Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica>>.

Le indicazioni del presente provvedimento avranno efficacia dall'1 settembre 2020 fino al 31 ottobre 2020.

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura, VII Commissione.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione e ai Consiglieri della Corte, al Procuratore Generale, al Consiglio dell'Ordine Distrettuale, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotona, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia;

Si trasmetta alla Dirigenza Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Data in Catanzaro, 1 agosto 2020.

Il Presidente della Corte

Domenico Introcaso

